

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2091**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(SCOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(MORLINO)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(DONAT-CATTIN)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
(BISAGLIA)

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80,  
concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e  
norme in materia di Cassa integrazione guadagni

*Presentato alla Presidenza il 31 marzo 1978*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale ha previsto particolari procedure allo scopo di favorire la mobilità della manodopera e quindi rendere possibile il riassorbimento dei lavoratori che risultino esuberanti nel quadro del processo di ristrutturazione o riconversione aziendale.

Al fine di non pregiudicare tale mobilità, il legislatore ha stabilito la sospensione, fino al termine della relativa procedura, dei licenziamenti per riduzione di personale.

È evidente, infatti, che il mantenimento da parte dei lavoratori del proprio rapporto di lavoro mentre da una parte rende possibile l'ammissione dei lavoratori stessi ai trattamenti della Cassa integrazione guadagni, dall'altra agevola il processo di mobilità che può svolgersi in un'atmosfera di maggiore serenità.

Nel sistema previsto dalla legge n. 675 del 1977 la mobilità dei lavoratori non si realizza solo attraverso il trasferimento in altra azienda. Recenti vertenze sorte in conseguenza di gravi crisi aziendali, hanno potuto infatti essere risolte mediante

il trasferimento ad altro imprenditore dell'intera azienda o di parte di essa, unitamente a una parte dei lavoratori addetti.

In tali occasioni, peraltro, sono sorte difficoltà nella realizzazione del passaggio in quanto le disposizioni previste dall'articolo 25, settimo comma, della legge sopraricordata, relativamente alla sospensione dei licenziamenti per riduzione di personale, non consentendo all'alienante di effettuare in tempo utile la disdetta prevista dall'articolo 2112, primo comma, del codice civile, hanno determinato situazioni che non hanno facilitato il trasferimento della azienda e quindi l'adozione di soluzioni che appaiono idonee, anche nell'interesse dei lavoratori, al superamento di gravi crisi aziendali.

Al fine di neutralizzare gli effetti ostativi che tale situazione determina alla realizzazione dei trasferimenti d'azienda — trasferimenti che attraverso l'inserimento del lavoratore in un complesso aziendale economicamente più produttivo sono in grado di garantire la continuità dell'occupazione nel nuovo rapporto di lavoro — è apparso necessario ed urgente adottare il decreto-legge che viene ora presentato alle Camere per la conversione.

Il provvedimento è rivolto pertanto ad agevolare il passaggio dei lavoratori ad altre aziende sia apportando modifiche al citato articolo 2112 del codice civile sia prevedendo che in caso di esito negativo della prova nel nuovo rapporto di lavoro il lavoratore non venga danneggiato nelle sue aspettative di ulteriore mobilità.

Il decreto-legge contiene inoltre norme in materia di Cassa integrazione guadagni per i lavoratori dipendenti da aziende che non riescono a realizzare il proprio programma di ristrutturazione o riconversione nonché disposizioni per lo snellimento delle procedure in materia di avviamento al lavoro e per facilitare la corresponsione diretta ai lavoratori da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione guadagni.

Con l'articolo 1 del decreto-legge viene disposto sia pure in via transitoria, che, nei soli confronti dei lavoratori i

quali in conseguenza del trasferimento dell'azienda sono assunti alle dipendenze dell'acquirente, la dichiarazione dello stato di crisi aziendale prevista dall'articolo 2, comma quinto, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, opera gli stessi effetti della disdetta prevista dall'articolo 2112, primo comma, del codice civile.

Per quanto concerne la limitazione temporale della norma derogatoria dello articolo 2112 del codice civile si è ritenuto di fissarla in un quadriennio e cioè per il periodo per il quale si effettueranno gli interventi del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui all'articolo 3 della legge n. 675.

La procedura per la mobilità dei lavoratori prevede che, se questi accettano di occupare i posti loro offerti, l'avviamento avvenga secondo apposite graduatorie formate sulla base dei criteri indicati nell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili.

Per rendere questa procedura quanto più rapida possibile nell'interesse dei lavoratori che, ovviamente, desiderano vedere realizzata al più presto la loro sistemazione, è parso opportuno, con l'articolo 2, fissare in 7 giorni il termine per l'esperimento di eventuali ricorsi in ordine alla graduatoria di cui si è detto.

Al fine di non disincentivare il passaggio del lavoratore da una azienda alla altra, l'articolo 3 prevede che, qualora il lavoratore stesso, assunto a seguito dello espletamento delle procedure di mobilità disciplinate dalla ricordata legge n. 675 del 1977, non superi il periodo di prova, sia reintegrato nel rapporto di lavoro con l'azienda di provenienza, mantenendo fermo sia il diritto di percepire il trattamento di Cassa integrazione, sia quello di essere nuovamente inserito nelle graduatorie previste dall'articolo 25 della legge predetta.

L'articolo 4 è rivolto a prevedere la possibilità di adozione da parte del CIPI della dichiarazione di crisi aziendale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge n. 675 del 1977 allorché la domanda di ristrutturazione o riconversione avan-

zata dall'azienda non abbia trovato accoglimento non essendo stata completata la relativa documentazione.

Può verificarsi, infatti, che nelle more di tale istruttoria, per fatti sopravvenuti, si determinino le condizioni per la dichiarazione di crisi aziendale prevista dall'articolo 2 sopraricordato.

In mancanza di tale dichiarazione da parte del CIPI, pur in presenza di una crisi aziendale di particolare rilevanza sociale, in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore, verrebbe d'altra parte preclusa la possibilità di corrispondere alle maestranze il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Secondo la vigente disciplina, il pagamento delle integrazioni salariali viene anticipato di regola dal datore di lavoro ai lavoratori interessati.

Successivamente la Cassa integrazione guadagni rimborsa all'impresa l'importo delle integrazioni anticipate secondo le norme che disciplinano il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

È da rilevare al riguardo che gran parte delle imprese ammesse agli interventi della Cassa integrazione guadagni si trovano nell'impossibilità di anticipare dette prestazioni per mancanza di liquidità, con le intuibili conseguenze di carattere economico sui lavoratori e sulle loro famiglie.

Si è ritenuto, pertanto, opportuno, con l'articolo 5 di attribuire in via generale agli organi preposti alla concessione di trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale la facoltà di disporre il pagamento diretto, da parte dell'INPS, delle prestazioni in argomento e degli assegni familiari.

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di Cassa integrazione guadagni.

*Decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 31 marzo 1978.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

DECRETA:

### ARTICOLO 1.

Limitatamente al quadriennio di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la dichiarazione dello Stato di crisi aziendale prevista dall'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge suindicata, opera gli stessi effetti della disdetta indicata nell'articolo 2112, primo comma, del codice civile nei confronti dei lavoratori che, in conseguenza del trasferimento dell'azienda, sono assunti alle dipendenze dell'acquirente.

Le assunzioni di cui al comma precedente avvengono con le procedure previste dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

### ARTICOLO 2.

Il ricorso all'Ufficio provinciale del lavoro avverso la graduatoria di cui all'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, deve essere presentato entro sette giorni dall'esposizioni al pubblico della graduatoria stessa presso la Sezione dell'Ufficio di collocamento competente.

### ARTICOLO 3.

Il lavoratore che non ha superato il periodo di prova presso la azienda alla quale è stato avviato in applicazione della speciale procedura prevista dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, a decorrere dal giorno successivo a quello della risoluzione del rapporto

di lavoro instaurato con la predetta azienda, è reintegrato nel rapporto di lavoro con l'azienda di provenienza mantenendo il diritto al trattamento di Cassa integrazione guadagni e concorrendo nuovamente alla graduatoria di cui al citato articolo 25.

#### ARTICOLO 4.

Il Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), sulla base della documentazione acquisita, può procedere alla dichiarazione prevista dall'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, nei confronti delle aziende che, interessate ad un programma di ristrutturazione o riconversione, hanno presentato domanda, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per l'ammissione dei lavoratori dipendenti al trattamento di integrazione salariale straordinaria, o per una proroga di detto trattamento, anche se la documentazione allegata alla domanda stessa non sia completa.

#### ARTICOLO 5.

In tutti i casi di interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni il Comitato speciale per la Cassa medesima, la Commissione centrale per l'edilizia ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alle rispettive competenze, possono disporre il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti.

Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

#### ARTICOLO 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1978.

LEONE

ANDREOTTI - SCOTTI - MORLINO -  
PANDOLFI - DONAT-CATTIN - BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.